

Il dissesto del Comune rende improcedibile il giudizio di ottemperanza

Scritto da Interdata Cuzzola | 29/09/2022

Il giudizio di ottemperanza che ha ad oggetto provvedimenti giurisdizionali del giudice ordinario recanti condanna della Pubblica Amministrazione al pagamento di somme di danaro è equiparabile al giudizio di esecuzione e, pertanto, è improcedibile nel caso di dissesto del Comune: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 23 settembre 2022, n. 623.

Ed infatti, l'art. 248, comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) stabilisce che *"dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione"*, precisando, altresì, che *"le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese"*; mentre il successivo art. 252, comma 4, chiarisce che *"L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio"*.

In particolare, la finalità della disposizione di cui all'art. 248 TUEL (*"conseguenze della dichiarazione di dissesto"*) è, appunto, di paralizzare, sia pure temporaneamente e fino a quando non sia maturato il presupposto di legge (ovvero l'approvazione del rendiconto), iniziative esecutive che, singolarmente intraprese, possano determinare un'alterazione della *par condicio creditorum*.